

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 895-A-ter)

## Relazione di minoranza della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE VERONESI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1967

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. — La materia della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi è tuttora disciplinata dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Il progredire della tecnica da un lato, il cospicuo incremento delle esportazioni del settore dell'oreficeria e dell'argenteria e gli abusi che si sono riscontrati nell'uso della indicazione dei titoli e dei marchi dall'altra parte, hanno messo in luce la opportunità di rivedere le norme legislative che disciplinano attualmente questa materia.

Rammentiamo a questo proposito che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato dalla nostra parte un progetto di legge (C. n. 1559), inteso ad abolire le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi e ad apportare alla citata legge n. 305 del 1934 altre modifiche.

Il presente disegno di legge oltre che abolire le tolleranze, a somiglianza di quanto previsto dal suddetto progetto liberale, intende riformare la disciplina vigente anche per ciò che riguarda l'uso dei marchi di identificazione ed i controlli.

I principi generali stabiliti dal disegno di legge in materia si ritengono senz'altro idonei ad apportare nel settore della produzione e del commercio dei metalli preziosi quella azione moralizzatrice di cui è stata sottolineata la necessità, non solo da parte dei consumatori, ma anche dalla grande massa dei produttori e dei commercianti.

Tuttavia un attento ed approfondito esame del disegno di legge effettuato da tutti i settori produttivi ha messo in luce la necessità di non mutare i principi ispiratori del disegno di legge, ma di renderli applicabili a tutti i metalli preziosi, in tutte le successive fasi di lavorazione, tenendo nel dovuto conto le realistiche esigenze del processo produttivo.

Una riprova della delicatezza e complessità dell'argomento è data dal travagliato lavoro della 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, cui il disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante.

La predetta Commissione nella sua attenta disamina ha messo in luce contrastanti tendenze, opposti pareri e difficoltà tecniche

di applicazione, che traspaiono sia dalla relazione di maggioranza sia da quella di minoranza (di parte comunista), con le quali il disegno di legge è stato rinviato in Aula per una discussione pubblica e più approfondita.

È evidente che questa legge si prefigge di garantire l'acquirente di semilavorati e prodotti finiti di metalli preziosi ed è perciò indispensabile che il prodotto destinato all'acquirente italiano indichi chiaramente il titolo in metallo prezioso dell'oggetto e rechi la sigla del produttore.

Il disegno di legge peraltro non limita la sua finalità moralizzatrice al solo acquirente italiano, ma tende anche a normalizzare il commercio di esportazione dei prodotti di oreficeria ed argenteria, il quale è venuto acquistando, in questi ultimi anni, una importanza sempre crescente e che può valutarsi, per il 1966, sull'ordine dei 50 miliardi di lire.

Purtroppo, nella massa delle esportazioni, si sono avute da parte di acquirenti esteri motivate ragioni di doglianza nella indicazione dei titoli, sì da gettare un'ombra di discredito, peraltro soltanto in parte giustificata, su tutto questo settore di esportazione.

Ciò premesso, gli emendamenti che intendiamo proporre al disegno di legge n. 895, pur lasciando inalterati i principi informatori di tale provvedimento, tendono a migliorarne e ad estenderne il campo di applicazione e vertono, in particolare, sui seguenti punti:

#### 1. — *Ammissibilità delle tolleranze.*

Si riconosce esatto il principio che non devono essere ammesse tolleranze sui titoli dichiarati, relativi a tutti i metalli preziosi allo stato grezzo ed ai lavori in oro e in argento massiccio e di pura lastra.

Per contro, devono concedersi tolleranze per i semilavorati e per i prodotti finiti, in misura variabile, in rapporto, soprattutto, al ben noto problema delle saldature, le quali, per motivi tecnici, eccezion fatta per l'oro, devono necessariamente essere a titolo di-

verso, e cioè più basso, di quello delle parti da saldare.

Ciò comporta, nella fase di lavorazione, la necessità di poter giocare entro sia pur ristretti limiti di tolleranza.

2. — *Possibilità di applicare marchi di fabbrica.*

Si ritiene opportuno conservare la possibilità che, accanto alla indicazione del titolo e del marchio di identificazione, siano apposti, sui prodotti di argenteria e di oreficeria, anche i marchi caratteristici della ditta produttrice, semprechè non possano ingenerare confusione o trarre in inganno il compratore.

L'elevato carattere artistico della produzione orafa ed argentiera, ottenuto non soltanto sul piano artigianale, ma anche su quello industriale, ha ormai reso commercialmente noti determinati marchi di fabbrica, che costituiscono un contrassegno, che, da solo, attribuisce, già di per sè, una garanzia al prodotto.

3. — *Autorizzazione all'uso del marchio di identificazione.*

Sembra chiaro che l'uso del marchio di identificazione debba essere limitato esclusivamente a chi produca o importi dall'estero semilavorati e prodotti di argenteria e di oreficeria e che, per quanto riguarda il mercato italiano, l'applicazione della indicazione del titolo e del marchio di identificazione avvenga soltanto al momento in cui il semilavorato o il prodotto finito vengono immessi al commercio.

4. — *Indicazione dei titoli durante le fasi di lavorazione.*

Si riconosce esatto il concetto che in ogni fase della lavorazione si possa controllare il titolo, però nell'applicazione di tale concetto bisogna tener realisticamente presente che vi possono essere fasi di lavorazione in cui l'indicazione del titolo non è materialmente

possibile (come nel caso dei fanghi, delle ceneri, delle polveri, eccetera) e che le successive fasi di trasformazione comportano graduali modifiche del titolo, prima di arrivare a quello definitivo, che si desidera avere nel prodotto finito.

5. — *Termini di tolleranza per i vecchi titoli ed i vecchi marchi.*

I termini che sono stati previsti dagli emendamenti proposti, per dar modo ai produttori ed ai commercianti di vendere le loro giacenze di semilavorati e di prodotti finiti recanti i titoli ed i marchi di identificazione applicati in ossequio alla legge del 1934, tengono realisticamente conto del tempo necessario perchè la Zecca fornisca le matrici dei nuovi marchi che devono essere consegnati agli uffici metrici, in modo che gli aventi diritto possano ricavarne i punzoni necessari.

6. — *Garanzie nei casi in cui non sia possibile la punzonatura del titolo e del marchio.*

Sono stati previsti i casi in cui la natura del semilavorato o del prodotto finito non consente materialmente la punzonatura del titolo e del marchio di identificazione.

In tali casi le garanzie saranno fornite da fattura o da apposito certificato di garanzia, da indicazioni da apporsi sull'imballaggio, eccetera.

7. — *Regolamento di applicazione ed entrata in vigore della legge.*

È evidente che, fissati dal legislatore i criteri informativi della legge, questa, per la sua pratica applicazione, presuppone il dettato di un complesso di norme tecniche precise e particolareggiate che non possono essere altro che il frutto di una stretta collaborazione tra gli organi tecnici dell'Amministrazione e gli esperti dei settori produttivi, in modo da arrivare alla formula-

zione di norme sicuramente attuabili, che disciplinino tutte le fasi produttive, ma che tengano anche conto dello stato attuale della tecnica e delle continue evoluzioni in atto nel settore produttivo.

Sembra altresì incontrovertibile che la legge non possa avere pratica attuazione ed efficace applicazione in mancanza della regolamentazione delle norme esecutive e si è pertanto ritenuto opportuno prevedere la simultaneità della esecutività della legge e delle relative norme applicative.

Le nuove disposizioni sulla disciplina dei titoli e dei marchi, che sono vivamente attese dalla parte sana del settore artigianale,

industriale e commerciale, contribuiranno, certamente, a moralizzare produzione, commercio interno ed esportazione di tutta la gamma dei semilavorati di metalli preziosi e loro leghe per uso industriale o non, ma anche di tutti i prodotti finiti del settore dell'argenteria e della oreficeria, senza che queste norme possano mortificare quella tradizionale capacità artistica, da tempo largamente riconosciuta ed apprezzata sia in Italia che all'estero, che caratterizza la produzione orafa ed argentiera, sia essa ottenuta sul piano artigianale che su quello industriale.

VERONESI, *relatore di minoranza*